
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 dicembre 2015, n. 73/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale").

(Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 11.12.2015)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1

Modifiche all'articolo 28 del d.p.g.r. 33/R/2010

Art. 2

Entrata in vigore

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 23 novembre 2015;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare delibera della Giunta regionale n. 1107 del 23 novembre 2015 di adozione dello schema di regolamento;

Visto che nella seduta del 26 novembre 2015 la competente Commissione consiliare ha espresso sullo schema di regolamento parere favorevole con raccomandazioni;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2015, n. 1146;

Considerato quanto segue:

1. al fine di dare compiuta attuazione alla disposizione dell'articolo 4, comma 2, del CCNL 14/09/2000, che vieta il rapporto di lavoro a tempo parziale per coloro che sono titolari di posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti, e in coerenza con il nuovo modello di assetto delle posizioni organizzative in Regione Toscana, è

opportuno disporre l'esclusione della possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il personale titolare di posizione organizzativa;

2. è opportuno accogliere il parere della Commissione consiliare competente e adeguare conseguentemente il testo;

3. è necessario prevedere l'entrata in vigore del regolamento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana al fine di consentirne l'applicazione alle procedure di rinnovo degli incarichi di posizione organizzativa;

Si approva il presente regolamento

Art. 1

Modifiche all'articolo 28 del d.p.g.r. 33/R/2010

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale") è aggiunta la seguente:

" d bis) per il personale titolare di posizione organizzativa .".

2. Il comma 2 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 33/R/2010 è sostituito dal seguente:

" 2. Il personale titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale cui viene assegnato un incarico di posizione organizzativa è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro a tempo pieno nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione di assegnazione, pena la decadenza dall'incarico. "

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 del d.p.g.r. 33/R/2010 è aggiunto in fine il seguente:

" 2 bis. Il personale che percepisce indennità di turno può accedere al solo rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. "

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.